



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 2

Illustrazione nuova ordinanza art. 11 L. 77/2009

Il prof. Dolce chiarisce che con legge 145/2018 sono stati finanziati 50 milioni di euro per attività di microzonazione sismica e interventi strutturali su edifici strategici per tre annualità (2019, 2020 e 2021) per un totale di 150 milioni di euro. Il fondo verrà regolamentato mediante ordinanze attuative. Sebbene inizialmente si fosse optato per un'unica ordinanza che facesse il punto sulle 7 ordinanze precedenti e regolamentasse lo stanziamento dei 50 milioni di euro, si è successivamente optato per la distinzione tra i due provvedimenti. Pertanto, a maggio è stata emanata l'ordinanza 675/2020, di disciplina delle precedenti ordinanze attuative, e separatamente è stata predisposta un'ulteriore ordinanza per regolamentare lo stanziamento dei nuovi fondi per le annualità 2019 e 2020.

In tale ordinanza si riprendono le novità riportate nell' Ordinanza 675 rispetto alle 7 ordinanze delle annualità precedenti. Inoltre, si è ritenuto di riordinare gli articoli in modo da avere una suddivisione dell'ordinanza in 5 parti, anche in accordo alla distinzione tra prevenzione non strutturale (interventi lettera a) e prevenzione strutturale (interventi lettera b) prevista dal d.lgs. 1/2018. In dettaglio le 5 parti di cui si compone l'ordinanza sono: i) introduzione art. 1-3; ii) azioni lettera a) art. 4-12; iii) azione lettera b) art. 13-17; iv) risorse art. 18-19; v) conclusioni. L'ordinanza si completa di 8 allegati, con contenuti in buona parte già noti dalle precedenti ordinanze, che saranno trasmessi alle Regioni nei giorni successivi al Tavolo Tecnico insieme alla bozza della nuova ordinanza aggiornata con le eventuali osservazioni emerse dalla riunione. In dettaglio:

- Allegato 1: è relativo agli obiettivi e i criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 e resta invariato;
- Allegato 2: Schede di sintesi verifiche tecniche LV1-2 (NTC2018). Esse vengono riportate in allegato in quanto con la nuova ordinanza è possibile usufruire dei fondi del 2% per effettuare le verifiche tecniche; si precisa che tali schede hanno subito piccole modifiche rispetto alle versioni utilizzate in precedenza;
- Allegato 3: Indice medio di rischio sismico e Indici di rendimento. L'indice medio di rischio sismico non cambia rispetto alle ordinanze delle annualità precedenti; si introduce l'indice di rendimento che in futuro influirà sulla ripartizione dei fondi;
- Allegato 4: Efficienza operativa descrive la procedura di valutazione dell'efficienza operativa delle analisi della CLE;
- Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi);
- Allegato 6: Modelli di rendiconti semestrali (già presente nell'ordinanza 675, integrato con alcune piccole modifiche);
- Allegato 7: Elenco dei comuni con $ag \geq 0,125$ g e periodi di classificazione;
- Allegato 8: Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La nuova ordinanza non finanzia le azioni relative alla lettera c) perché gli edifici privati hanno altri finanziamenti statali (superbonus al 110%) e perché l'art 22 del codice della protezione civile prevede che siano effettuati interventi di prevenzione strutturale abbinati ad interventi di prevenzione non strutturale su strutture con finalità di protezione civile.

Per le annualità 2019 e 2020 le risorse (pari a 100 milioni di euro complessivamente) si ripartiscono in circa 10 milioni di euro per la lettera a); circa 88 milioni di euro per la lettera b) e circa 2 milioni di euro per oneri sostenuti dal DPC per l'esecuzione delle attività connesse all'ordinanza medesima.

Le risorse saranno ripartite mediante decreto del capo dipartimento in base agli indici di rischio sismico già utilizzati per le precedenti ordinanze attuative, la cui formulazione è riportata nell'allegato 3.

Il prof. Dolce evidenzia le novità relative alle azioni finanziate. In dettaglio:

- come previsto dall'OCDPC 675 si mantiene la possibilità di spostamento di fondi dalla lettera a) alla lettera b) se ricorrono le condizioni riportate in ordinanza;
- interventi di prevenzione strutturale della lettera b) solo su edifici ed opere strategiche con esclusione di edifici e opere rilevanti (articolo 2, comma 1, lettera b);
- eliminazione della linea di interventi su edifici privati (ex lettera c);
- possibilità di utilizzare il 2% della quota assegnata anche per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche (di cui alla lettera b) (articolo 2, comma 8);
- aggiornamento o rivalutazione dei costi parametrici che per edifici e opere pubbliche sono stati incrementati del 25% (aggiornamento costi ricavati dai parametri ISTAT). Analogamente si incrementano del 25% i costi delle verifiche tecniche riportati nell'ordinanza 3362/2004;
- introduzione di una disciplina specifica per la determinazione del volume da considerare nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in cui il volume ricostruito sia diverso dall'esistente (articolo 16, comma 6);
- introduzione di ulteriori elementi di priorità per la programmazione regionale: i) priorità per edifici ed opere per cui sia già presente una progettazione almeno definitiva dell'intervento (articolo 17, comma 1); ii) priorità per edifici strategici individuati nell'analisi della CLE, che, a seguito di interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza (articolo 14, comma 1 e allegato 4).

Per quanto riguarda il monitoraggio, analogamente a quanto previsto dalla 675/2020, viene prevista la trasmissione di un report semestrale sullo stato di attuazione, al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che la rendicontazione per la lettera b) deve avvenire tramite lo strumento informatico ufficiale per il monitoraggio e l'aggiornamento dello stato di avanzamento, definito MePP11. Sulla base dei dati acquisiti mediante la rendicontazione sarà calcolato un indice di rendimento per ogni Regione, sia per la nuova ordinanza che per le ordinanze attuative precedenti complessivamente. Si conferma inoltre l'introduzione di un obbligo di revoca delle risorse non utilizzate entro 36 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza in GU. Il prof. Dolce precisa che le risorse si definiscono non utilizzate secondo le specifiche riportate nella OCDPC 675/2020 in funzione della tipologia di intervento (lettera a) o lettera b)). Le risorse revocate (anche delle annualità precedenti) potranno essere riutilizzate secondo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

discipline stabilite dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto degli indici di rendimento.

Osservazioni delle Regioni

• **Articolo 2, comma 1, lettera b) (azioni)**

Veneto: “Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia di proprietà pubblica, con priorità per gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”.

La regione Veneto precisa che la richiesta formulata nasce dall’esperienza maturata dalle 7 annualità. Le risorse non sono molte, ma avendo già finanziato molti interventi sul territorio con $ag > 0.125g$ potrebbe verificarsi che ci siano dei bandi deserti. Pertanto, si propone di stilare graduatorie aperte sia agli edifici strategici che rilevanti con priorità per gli edifici strategici e nel caso in cui non ci sono sufficienti domande per gli edifici strategici si procede con il finanziamento degli edifici rilevanti.

Il prof. Dolce precisa che l’articolo 22 del Codice di Protezione civile parla di prevenzione strutturale e non strutturale ai fini di Protezione civile, finalità a cui rispondono prioritariamente gli edifici e le opere a funzione strategici.

Lazio: Condivide la proposta di ordinanza. In aggiunta la Regione afferma che, pur avendo lo stesso problema della Regione Veneto relativamente ai bandi andati deserti in passato per questo motivo, ha deciso di finanziare moltissime verifiche sismiche con l’art. 32 bis, approvando l’utilizzo in ordinanza del 2% per effettuare ulteriori verifiche sismiche su edifici strategici. La Regione intende inoltre promuovere diversi criteri di redazione dei programmi regionali in modo da stimolare comuni con edifici strategici sia alla verifica che all’intervento

ANCI: visto che le regioni hanno interventi finanziabili, che non sono state finanziate per mancanza di copertura con le risorse precedenti per snellire l’architettura delle ordinanze propone che le regioni possano attingere ai progetti delle graduatorie relative alle precedenti annualità.

L’arch. Speranza ribadisce che le Regioni ai sensi della 675/2020 sono già tenute ad utilizzare i fondi delle precedenti annualità rimasti non utilizzati, scorrendo le graduatorie regionali. Con la nuova ordinanza, inoltre, si prevede di dare priorità ad edifici ed opere da programmare da parte



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

delle Regioni anche in funzione dell'eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento.

Abruzzo: si riallaccia a quanto detto dalla regione Lazio. Essendo un finanziamento a bilancio triennale dello stato, si richiede la possibilità di effettuare un aggiornamento delle vecchie graduatorie secondo un piano triennale e di assegnare le risorse annualmente in base agli stanziamenti statali senza l'obbligo di sentire i Comuni all'emanazione di ogni nuova ordinanza per l'aggiornamento della graduatoria.

L'arch. Speranza replica affermando che il quadro dei fabbisogni e la programmazione sono già in capo alle Regioni, ma richiedono la consultazione degli Enti Locali. Ci si riserva di approfondire questo aspetto con il Servizio di attività legislativa e giuridica per predisporre un'eventuale modifica e/o integrazione all'ordinanza tesa a snellire la procedura.

Servizio geologico provincia autonoma Trento – Bolzano: La Regione richiede se con la nuova ordinanza si prevede di utilizzare i fondi a loro spettanti secondo la legge 191/2009.

Il prof. Dolce, sentito il servizio giuridico, rappresenta che la richiesta sembra non poter essere praticabile, o almeno non lo è in assenza di specifico provvedimento normativo che modifichi quanto previsto dalla L. 191/2009 (articolo 2, comma 109) secondo cui la quota del Fondo per i contributi delle azioni di prevenzione del rischio sismico per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato e versata all'entrata del bilancio dello Stato in apposito capitolo.

- **Articolo 2, comma 2**

Umbria: Richiede se si possono finanziare le valutazioni delle CLE a seguito di aggiornamenti legati a studi di valutazione, per esempio quelli derivanti da I.Opà.CLE.

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione. Si riserva di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni in quanto a livello regionale il 2%, già utilizzabile anche per le verifiche tecniche, risulterebbe troppo basso per coprire i costi delle aggiuntive valutazioni da effettuare con I.Opà.CLE.

- **Articolo 2, comma 6 (interventi strutturali già eseguiti)**

Friuli VG: con riguardo alla previsione di esclusione degli edifici che sono già stati oggetto di **interventi strutturali**, si propone alla valutazione del Tavolo Tecnico la possibilità di definire una data o un criterio di riferimento. Si ritiene che la presenza di precisazioni, o linee guida o comunque di elementi chiarificatori renderebbe più agevole l'istruttoria delle proposte di priorità e l'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento.

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione ed è concorde sulla definizione generica di intervento strutturale riportato in ordinanza. Si riserva di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- **Articolo 5, comma 2**

Abruzzo: Richiede la possibilità di effettuare modifica al testo aggiungendo "...da parte degli enti locali"

Si accodano alla richiesta anche la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia in quanto la procedura attuata prevede che le regioni assegnano i finanziamenti ai Comuni e poi sono i Comuni che provvedono alla selezione e all'affidamento degli incarichi

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione ed approva la richiesta.

- **Articolo 6, comma 2 (contributi per le azioni di prevenzione non strutturale):**

Veneto: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 2 e 3 è doppia (??è sufficiente) rispetto a quella riportata nella tabella 1 (...). Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico o centro abitato e/o consolidato;

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione e non è concorde sull'introduzione del livello 2 con gli stessi costi del livello 3, mentre ritiene che le spese previste per il livello 3 siano congrue.

Il dott. geologo S. Castenetto aggiunge che la scelta dei costi riportati in tabella 1 per il livello 1 che poi si raddoppiano per il livello 3 è legata all'esperienza acquisita nell'elaborazione degli studi. Non c'è dubbio che i costi variano in funzione della quantità di indagini effettuate ma si ritiene che la congruità delle spese debba anche essere commisurata alle risorse disponibili. Soprattutto nel livello 3 si tratta di indagini costose, ma di contro con tale livello si indagano piccole porzioni del territorio in cui sono presenti situazioni con particolari complessità geologiche per cui l'entità delle risorse risulta comunque congrua. Ribadisce inoltre quanto affermato dal prof Dolce in merito al livello 2. Gli studi per tale livello sono realizzati mediante metodi semplificati, ovvero abachi la cui predisposizione ha avuto finanziamenti *ad hoc*. Pertanto, la definizione del livello 2 non richiede costi tali da giustificare il raddoppio della spesa come per il livello 3.

Puglia: La regione chiede se è possibile finanziare con i fondi dell'ordinanza 2020/2021 indagini integrative per gli studi di livello 3 in corso finanziati dalle precedenti annualità. In alcuni casi le risorse sono risultate limitate e si corre il rischio di non riuscire a caratterizzare le aree per cui si rende necessario il terzo livello.

Il dott. geologo S. Castenetto, di comune accordo con il prof Dolce, afferma che utilizzare i fondi stanziati per integrare studi ancora in corso è fuori dallo spirito con cui sono state previste queste ordinanze. Si ritiene eventualmente che, come già previsto dalla 675/2020, una volta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

terminati gli studi con le risorse disponibili e con i livelli di conoscenza che si riescono ad acquisire in base alle risorse disponibili, la nuova ordinanza potrebbe prevedere la possibilità di assegnare risorse per effettuare eventuali aggiornamenti delle conoscenze acquisite qualora necessario.

Abruzzo: L'articolo 6, comma 4 impone limitazioni importanti sulla realizzazione del livello 3 in quanto richiede che siano eseguite contemporaneamente le condizioni a, b, c e d. Tali limitazioni possono essere troppo restrittive caso di instabilità di tipo locale (es. le faglie attive e capaci). Pertanto, si richiede l'inserimento di specifico comma per instabilità locali visto i costi delle indagini e i limiti delle risorse a disposizione.

Il dott. geologo S. Castenetto prende atto di tale osservazione ed è concorde che la lettera d) può essere limitante. Si riserva di procedere ad un'oculata valutazione per apportare un'eventuale modifica e/o integrazione.

- **Articolo 11 (contributi per comuni parte di ambiti territoriali)**

Toscana: Si chiede se la disciplina prevista per i Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali (che prevede la possibilità di omettere la quota di finanziamento) comprenda anche le Unioni/associazioni di Comuni anche se non formalmente individuate nei c.d. "Contesti Territoriali" ai sensi del D.lgs. 1/2018. In caso negativo, si chiede se è prevista (o se può essere reintrodotta) la disciplina del cofinanziamento all' 85% come riportato nelle precedenti ordinanze.

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione e si riserva di effettuare considerazioni in merito.

- **Articolo 17 comma 4 (esclusioni)**

Toscana: al posto di "...su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile..." sostituire con "...su edifici la cui funzione strategica non sia formalmente individuata mediante idonea cartografia nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato..." (questo al fine di chiarire meglio che l'individuazione dell'edificio come strategico sia comprovata dalla presenza in un piano approvato/vigente)

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione ed è concorde alla modifica richiesta.

- **Articolo 18 comma 4 (indice di rendimento)**

Toscana: Non risulta chiaro come venga calcolato l'indice di rendimento, secondo i criteri di cui all'Allegato 3.

La regione Toscana afferma che tale osservazione derivava dall'assenza dell'allegato, ma a seguito di quanto esposto dal prof Dolce durante il Tavolo Tecnico risulta chiarita la perplessità.

- **Articolo 19 (revoca delle risorse)**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Toscana: Mentre sono chiarite le procedure previste per la revoca dei finanziamenti non utilizzati, non si comprende come avvenga la gestione dei residui (in capo alle Regioni).

Il prof. Dolce afferma che di anno in anno le Regioni dovrebbero riuscire ad impegnare i residui dell'annualità precedente, includendoli nella programmazione dell'annualità successiva.

Veneto: 36 mesi troppo poco, si propone 60.

Il prof. Dolce specifica che i 36 mesi sono relativi ai tempi necessari per affidare il progetto definitivo per quanto concerne gli interventi strutturali oppure per l'affidamento dell'esecuzione degli studi di microzonazione o CLE. Pertanto, si ritiene che i 36 mesi siano più che sufficienti.

- **Art 16 comma 5**

Piemonte: Si richiede di inserire di allegare schede di sintesi pre e post-intervento

Il prof. Dolce prende atto di tale osservazione ed è concorde alla modifica richiesta.

Il prof. Dolce conclude esprimendo la volontà di trasferire l'ordinanza alla commissione speciale di protezione civile per approvazione entro un paio di settimane ed entro un paio di mesi convocare la conferenza unificata. Eventuali ulteriori osservazioni da parte delle regioni possono essere comunicate a mezzo di posta elettronica.